

Bruxelles, 8 giugno 2022  
(OR. fr)

9586/22

LIMITE

UK 92  
IXIM 146  
JAI 765

---

Fascicolo interistituzionale:  
2022/0103(NLE)

---

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2022) 158 final
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo - Adozione

---

1. Il 6 aprile 2022 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nei confronti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito alla determinazione, ai sensi dell'articolo 540, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, della data a decorrere dalla quale gli Stati membri possono trasmettere al Regno Unito i dati personali di cui agli articoli 530, 531, 534 e 536 di tale accordo, il cui testo figura nel documento 7992/22 + ADD1.

2. L'8 aprile 2022 e il 20 e 24 maggio 2022 il Gruppo "Regno Unito" ha esaminato la proposta in oggetto e ha raggiunto un accordo sul testo che figura nel documento ST 9104/22 + ADD 1. È stato deciso di apportare alcune modifiche al testo al fine di allinearlo alla decisione (UE) 2021/1729 del Consiglio del 24 settembre 2021<sup>1</sup> e alla prassi abituale.
3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
  - confermare l'accordo sul testo della decisione del Consiglio in oggetto, il cui testo messo a punto dai giuristi-linguisti figura nel documento ST 9539/22 + ADD 1;
  - raccomandare al Consiglio di adottare la decisione del Consiglio il cui testo figura nel documento ST 9539/22 + ADD 1.
4. Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE.

---

---

<sup>1</sup> GU L 345 del 30.9.2021, pag. 36.